

Avv. Annapaola Negri-Clementi
Dott.ssa Elisa Calaciura

Milano, 23 maggio 2011

Novità legislative in tema di intervento e voto in assemblea: il meccanismo della record date

Con Decreto Legislativo del 27 gennaio 2010, n. 27, è stata attuata nel nostro ordinamento la Direttiva comunitaria 2007/36/CE in materia di diritti degli azionisti e sono state recepite le disposizioni regolamentari in materia adottate da Consob e Banca d'Italia.

Assonime ha inoltre commentato la nuova disciplina sul funzionamento dell'assemblea per le società quotate con la Circolare n. 14 del 5 maggio 2011¹.

Una delle principali novità contenute nel Decreto Legislativo n. 37/2010 riguarda l'intervento e le modalità di voto in assemblea ed in particolare la previsione del cosiddetto meccanismo del "record date" quale unico sistema di legittimazione per l'intervento e voto nelle assemblee delle società italiane con azioni ammesse, con il consenso dell'emittente, alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione (c.d. Mtf) come dispone il comma 2 dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - di seguito "T.U.F.")².

La Direttiva comunitaria stabilisce come sistema di legittimazione la previsione di una data di registrazione anteriore all'assemblea in cui accertare e "registrare" gli azionisti, ma non fissa un termine uniforme per tutti gli Stati membri e si limita a prevedere che:

- la "record date" non deve precedere di oltre 30 giorni solari la data dell'assemblea;
- tra la data di convocazione dell'assemblea e la record date devono intercorrere almeno 8 giorni.

Nel nostro ordinamento la legittimazione del soggetto a cui spetta il diritto di voto è attestata da una comunicazione all'emittente effettuata dall'intermediario al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione come dispone l'art. 83-sexies T.U.F. al comma 1)³.

L'accertamento della posizione deve essere effettuato con riferimento alla prima convocazione poiché potendo le convocazioni essere plurime e svolgersi in un lasso di

¹ Il testo integrale della Circolare è reperibile sul sito www.assonime.it.

² Crf. art. 83-sexies, comma 2 del T.u.f. che così dispone: "Nelle società italiane con azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri paesi dell'Unione europea con il consenso dell'emittente, la comunicazione prevista nel comma 1 è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea."

³ Crf. art. 83-sexies, comma 1 del T.u.f. che così dispone: "La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'emittente, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto."

tempo non breve, l'azionista, diversamente, si troverebbe costretto a mantenere la partecipazione alle eventuali diverse record date delle convocazioni successive.

Ciò detto ai sensi del comma 4 dell'art. 83-sexies T.U.F. la comunicazione che attesta la legittimazione all'intervento e al voto in assemblea deve pervenire all'emittente:

- entro la fine del 3° giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'assemblea in prima convocazione
- entro diverso termine stabilito dalla Consob d'intesa con Banca d'Italia.

La disposizione in esame pur fissando il termine di tre giorni di mercato aperto per inviare le comunicazioni all'emittente stabilisce inoltre che qualora le comunicazioni siano pervenute all'emittente oltre i termini indicati, ma purché entro l'orario di inizio dell'assemblea, resta comunque ferma la legittimazione all'intervento e al voto in assemblea. Ciò avviene poiché la comunicazione è modalità imprescindibile di identificazione degli azionisti e dunque non può essere negato l'accesso in assemblea a colui il quale ha comunque effettuato la comunicazione in tempo utile, sebbene oltre i termini imposti all'intermediario.

L'invio della comunicazione oltre il terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, ad ogni modo darà luogo ad una responsabilità in capo all'intermediario per la violazione dell'obbligo di comunicazione per cui il T.U.F. prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.500,00 ad Euro 250.000,00.